

ria la parola autorevole dell'onorevole ministro.

Per tutto il resto che può esser migliorato o meglio disciplinato, riformi pure, onorevole ministro, la Cassa nazionale di previdenza. Ella avrà in noi degli alleati coscienti e volenti, sia per coordinarla all'Istituto nazionale, sia per darle una forza maggiore di azione e di espansione. Ma non lasci trapelare nel pubblico e tanto meno nella Camera, donde trae alimento la pubblica opinione e che ha sempre mostrata la più calda benevolenza per la Cassa, che una riforma sia voluta e suggerita da qualche mancanza o da qualche fallacia, poichè, posso e debbo dirlo francamente, fallacie e mancanze non vi sono.

E mi rivolgo infine all'onorevole ministro per una dichiarazione che reputo necessaria a chiarire qualunque equivoco e ad evitare qualunque interpretazione contraria, per quanto la cosa sembri a me evidente e risulti dal contesto stesso della legge. Io la prego di voler dichiarare che le disposizioni di cui all'articolo 1 di questo disegno di legge non si applicano alla Cassa Nazionale di previdenza per tutte le operazioni alle quali essa sia autorizzata per i suoi fini da leggi speciali.

Si intende da sè cosa io voglio dire e non occorre che oltre vi insista sì e come non ho creduto di proporre un'aggiunta all'articolo 24, sembrandomi che debbano bastare le esplicite dichiarazioni che attendo dalla benevola cortesia dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Desidero prima di tutto che le mie parole non siano fraintese. Io mi trovo di fronte ad una proposta come quella dell'onorevole Graziadei, che ci ha tracciato un programma di lavoro. Ho detto che la Cassa nazionale ha sulle spalle obblighi antichi ed obblighi nuovi e che deve scendere più in giù nelle classi popolari con la previdenza, ed ha troppe responsabilità oggi per assumerne altre. Non desidero quindi che le mie parole abbiano significato differente.

In quanto alla proposta che mi fa l'onorevole Di Cambiano, mi pare che siamo fondamentalmente d'accordo. Tutte le disposizioni di leggi speciali che attribuiscono funzioni particolari alla Cassa nazionale, non sono in alcuna guisa abrogate dalla presente legge. Nessuna controversia quindi mi sembra che possa nascere su questo

punto, quando l'esplicita dizione dell'articolo non lascia luogo ad alcun dubbio. Ciò che è certo si è che le assicurazioni popolari di natura industriale non potrebbero essere fatte dalla Cassa nazionale (ed in questo sono d'accordo con l'egregio collega Di Cambiano) e che fra i due enti non vi può essere contrasto d'interessi. Non solo deve regnare fra essi il massimo accordo, ma io credo debbano sorreggersi l'un l'altro anche per quanto riguarda la pubblicità e la diffusione, così che il crescente sviluppo dell'uno non possa che essere a beneficio dell'altro. Credo che queste spiegazioni tolgano dall'animo dell'egregio collega ogni dubbio.

DI CAMBIANO. Ringrazio l'onorevole ministro di questa ultima dichiarazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Graziadei non insiste nella sua aggiunta?

GRAZIADEI. Non insisto, ma spero che l'onorevole ministro si ricorderà del comune desiderio quando proporrà il disegno di legge del quale si è parlato.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 24.

(*E approvato*).

Art. 24-bis.

« Le imprese, nazionali ed estere, che, all'atto della promulgazione della presente legge esercitino l'assicurazione sulla durata della vita umana, dovranno, entro un mese, presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio le tabelle di mortalità, indicare il saggio d'interesse che servi di base al calcolo delle riserve matematiche alla chiusura dell'ultimo esercizio.

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio controllerà, ove lo creda opportuno, mediante ispezioni dei libri e dei documenti tecnici e amministrativi dell'azienda, la mortalità effettiva degli assicurati e l'effettivo saggio di rendimento dei capitali.

« Qualora si rilevino differenze notevoli nell'uno o nell'altro di questi elementi, il Ministero di agricoltura, industria e commercio procederà alla revisione immediata del calcolo delle riserve, contestando all'impresa assicuratrice le differenze rilevate e promuovendo all'uopo le eventuali reintegre ».

L'onorevole Astengo propone di sostituire:

« Appena promulgata la presente legge il Ministero d'agricoltura, industria e com-